

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
2021 – 2023**

(redatto in attuazione della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.)

INDICE

PREMESSA	4
1. INTRODUZIONE	6
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	7
3. OBIETTIVI	10
4. SOGGETTI COINVOLTI	11
4.1 Amministratore Unico (organo di indirizzo).....	11
4.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	12
4.3 Organismi indipendenti di valutazione	14
4.4 Dipendenti, collaboratori e altri soggetti coinvolti	14
5. ADOZIONE DEL PTPCT 2021-2023	15
5.1 Pianificazione	15
5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza della Service	16
5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio	16
5.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023	16
6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO	16
6.1. Analisi del contesto	17
6.1.1. Analisi del contesto esterno	17
6.1.2. Analisi del contesto interno	21
6.2. Valutazione del rischio.....	23
6.2.2. Analisi del rischio.....	24
6.3. Ponderazione del rischio.....	27
6.4. Trattamento del rischio	27
6.5. Identificazione delle misure.....	27
7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO	37
8. CONSULTAZIONE	38
9. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	38
SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2021 – 2023	39
1. INTRODUZIONE	40
2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI	41
3. SOGGETTI COINVOLTI	41

3.1 RPCT.....	41
3.2 Personale.....	42
3.3 Consulenti esterni.....	42
4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	42
5. MONITORAGGIO E CONTROLLO	42
6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO	42
6.1 Accesso documentale.....	43
6.2 Accesso civico	45
6.3 Accesso civico generalizzato.....	46

ALL. 1: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE

PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190 - emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione - ha introdotto nell'ordinamento un complesso di norme finalizzato a contrastare più efficacemente il fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché a implementare gli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto si inseriscono i plurimi interventi normativi che, andando a rafforzare quella "strategia complessiva di prevenzione alla corruzione", hanno introdotto strumenti sempre più dettagliati e personalizzati, come tali idonei a fronteggiare il rischio dell'insorgenza di fenomeni corruttivi e, più in generale, di *mala gestio*. L'obiettivo da cui muove il legislatore è, in sostanza, quello di coniugare attività di prevenzione e attività di repressione della corruzione, secondo una strategia di contrasto che anticipi ed eviti la commissione delle condotte corruttive. La legge individua nell'ANAC (già CIVIT) l'Autorità competente in materia, attribuendo ad essa compiti di vigilanza e di controllo sull'effettiva applicazione, da parte delle singole amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato per la prima volta con deliberazione CIVIT n. 72/2013 e periodicamente aggiornato da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è finalizzato ad agevolare la piena attuazione delle misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla legge e a fornire strumenti e indicazioni sulle modalità di redazione dei PTPCT.

Il PTPCT rappresenta, pertanto, il principale strumento organizzativo in materia di prevenzione della corruzione attraverso il quale si individuano i rischi di corruzione e si predispongono i relativi rimedi, mediante l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. In attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato, in seguito, approvato il c.d. decreto trasparenza inerente al diritto di accesso civico, D.Lgs. 33/2013, successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Il nuovo quadro normativo ha determinato un significativo rafforzamento della valorizzazione delle misure a tutela della trasparenza, introducendo forme di controllo diffuso da parte dei cittadini e implementando i mezzi volti a contrastare le condotte illecite e i fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni e negli altri soggetti richiamati dalla legge. Nel perseguimento di tali obiettivi si è ritenuto opportuno predisporre, all'interno del Piano nazionale di prevenzione della corruzione, una sezione ad hoc per la trasparenza, quale parte integrante dello stesso Piano, che va così a sostituire ed eliminare il precedente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità che tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente.

La trasparenza si pone, infatti, da un lato come valore-chiave dell'ordinamento e, dall'altro, come mezzo di prevenzione di fenomeni corruttivi mediante forme diffuse di controllo

dell'azione amministrativa che favoriscano il perseguimento di una democrazia intesa come "regime del potere visibile", secondo la celebre definizione di Norberto Bobbio.

I numerosi dubbi interpretativi sorti in merito all'applicabilità delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione sono stati fugati definitivamente dal D.Lgs. 97/2016, che, all'art. 3, ha inserito nel D.Lgs. 33/2013 l'art. 2-bis, il cui co. 2 specifica che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" - intese come tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 - si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'art. 1, co. 2-bis, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nel perimetrare l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di prevenzione della corruzione, rinvia al medesimo art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, del resto confermando e ampliando quanto era già stato anticipato nella determinazione ANAC n. 8 del 2015, laddove si erano ricompresi tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico assoggettati alla normativa *de qua*, anche le società in controllo pubblico.

Da ciò deriva che il predetto quadro normativo relativo all'applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nonché dei relativi strumenti di programmazione, si applica anche alla "SERVICE CNDCEC Società a responsabilità limitata" (di seguito, anche "Service" o "Società").

La Service, pertanto, intende garantire la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

A tal fine, così come raccomandato dall'ANAC nella Determinazione n. 1134/2017, l'organo amministrativo della Service provvede ad adottare annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito PTCPT.

Nella stesura del presente Piano si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nel PNA 2019 nonché nelle Linee Guida ANAC che integrano i contenuti del PNA in materia di misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, tra cui quelle adottate con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 relativamente all'attuazione della

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Il presente Piano recepisce l'ultimo aggiornamento relativo alle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, in conformità a quanto richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, di approvazione del PNA 2019.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il PTPCT della Service e va a integrare e sostituire, in un'ottica di continuità, quello originariamente adottato dall'organo amministrativo, già aggiornato per gli anni precedenti, come per legge.

La Service riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento e individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, nonché i relativi strumenti di contrasto.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento interno a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero emerga che l'azione amministrativa è alterata dall'esterno, anche nell'ipotesi in cui tale azione permanga a livello di tentativo.

In occasione dell'aggiornamento annuale previsto entro il 31/01/2021¹, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, d'intesa con l'Amministratore Unico, ha ritenuto opportuno confermare quanto disposto negli aggiornamenti precedenti integrando alcuni aspetti del PTPCT in linea con le previsioni normative e le novità introdotte dalle disposizioni di recente attuazione.

Tale documento è stato redatto sulla base dell'esito delle verifiche e dell'attività di monitoraggio svolta nel corso dell'anno 2020 dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza (che, in ogni caso, non hanno evidenziato particolari criticità né malfunzionamenti della Società) nonché delle indicazioni contenute nella delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019).

Il PTPCT è, dunque, lo strumento attraverso il quale la Service rappresenta preventivamente il proprio modo di operare, partendo dall'analisi del contesto interno e individuando le aree a rischio, ovvero le tipologie di eventi che possono esporre la Service, in quanto ente di diritto privato a controllo pubblico, a fenomeni corruttivi.

¹ Con Comunicato del 02/12/2020 a firma del suo Presidente, l'ANAC ha differito al 31 marzo 2021 i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 dell'Rpct e dei Piani Triennali 2021-2023, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Con la delibera n. 1064 del 14 novembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 07.12.2019, l'ANAC ha predisposto il nuovo PNA 2019 contenente, tra le altre, indicazioni tassative sul nuovo metodo valutativo di tipo qualitativo ("indicazioni metodologiche, allegato 1") da utilizzare per la valutazione del rischio corruttivo, in sostituzione della precedente rappresentazione finale in termini numerici. Tali indicazioni, come premesso, sono state recepite dalla Service nel presente Piano, in piena conformità con il nuovo approccio valutativo sollecitato dall'ANAC per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:

- a) il personale della Service;
- b) l'Amministratore Unico (in carica dal 25.06.2020);
- c) il Sindaco Unico – Revisore legale dei conti (in carica dal 25.06.2020);
- d) i consulenti e i collaboratori esterni;
- e) i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- f) tutti coloro che intrattengono con la Service un rapporto contrattuale, anche temporaneo, o che agiscono a qualsiasi titolo in nome e per conto della Società, o la impegnino in rapporti verso terzi.

È fatto obbligo a tutti i destinatari di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente PTPCT.

Si precisa che, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica derivante dal virus pandemico COVID-19, alcune delle attività programmate nel corso dell'annualità 2020 sono state posticipate, come meglio si dirà nei paragrafi successivi. In particolare, si è deciso di posticipare l'attuazione di nuove misure regolamentari. In ogni caso, si è provveduto a monitorare e verificare il corretto andamento delle attività della Service nel pieno rispetto della normativa vigente.

Per tutto quanto non espressamente modificato e previsto, si fa integrale rinvio alla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell'art. 2-bis, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.

Il Piano, che modifica e sostituisce i precedenti, si compone di n. 2 parti, quali:

- Il presente documento di n. pag. 47;
- allegato n. 1- relativo a mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione.

Tutti i predetti elementi sono da considerarsi parti sostanziali e non scindibili del presente Atto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il PTPCT 2021 – 2023 è predisposto conformemente alla seguente normativa esterna ed interna:

- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 di approvazione del testo del Codice penale;

- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del Codice civile;
- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, introduzione del Codice del processo amministrativo;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”;
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*”, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis).
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici;
- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; (in materia di *whistleblowing*);
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza del Ministero della salute*”;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.” (cd Spazza-corrotti) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019).

Nella redazione del Piano si è tenuto conto anche delle seguenti disposizioni:

- delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013, con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, recante «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- determinazione ANAC n. 12/2015, “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- delibera ANAC n. 831/2016, “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- delibera ANAC n. 1310/2016, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
- delibera ANAC n. 1309/2016, “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013, Art. 5- *bis*, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017, “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- delibera ANAC n. 766 del 5 settembre 2018;
- delibera ANAC n. 840 del 02 ottobre 2018;
- delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- delibera n. 215 del 26 marzo 2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera *l-quater*, del D.Lgs. n. 165 del 2001”;
- delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019;
- delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”;
- delibera ANAC n. 690 del 1° luglio 2020, “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-*bis* Decreto legislativo n. 165/2001”;
- delibera ANAC n. 1090 del 16 dicembre 2020.

3. OBIETTIVI

La Service, anche per il triennio 2021 - 2023, intende proseguire l'attività di conformità alla normativa di riferimento individuando, attraverso l'adozione del Piano, programmi e attività al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il PTPCT è, inoltre, finalizzato ad assicurare la correttezza dei rapporti tra Service e tutti coloro i quali con la stessa intrattengono relazioni, nell'ottica di prevenire comportamenti corruttivi che, oltre a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione, determinerebbero un danno per la Service stessa.

Nel perseguimento di tali fini, la Società applica le norme compatibilmente alla propria funzione, organizzazione e forma di finanziamento, tipiche di un ente di diritto privato in controllo pubblico.

In particolare, la Service, anche per il triennio 2021-2023, in conformità alla normativa anticorruzione, secondo il criterio dell'applicabilità e compatibilità degli obblighi, perseguirà i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a un impegno attivo e costante nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel PTPCT e nel rispetto delle procedure e delle regole interne, anche mediante la previsione di specifiche attività di informazione e formazione;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra la Service e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, vigilando su situazioni che potrebbero generare conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per garantire il rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013;
- garantire un elevato livello di trasparenza mediante la pubblicazione, ove necessario e/o opportuno, anche di dati ulteriori rispetto a quelli individuati dalla normativa di riferimento;
- rafforzare la trasparenza, anche mediante l'introduzione di un Regolamento per la disciplina delle tre diverse tipologie di accesso (Accesso documentale, L. n. 241/1990 e D.P.R. 184/2006 - Accesso civico, art. 5, co. 1 del D.Lgs. 33/2013 – Accesso civico generalizzato, art. 5, co. 2 del D.Lgs. 33/2013);
- provvedere, anche in funzione delle aree di rischio tipiche individuate dal PNA 2016 (e ribadite dal PNA 2019), a disciplinare le attività, laddove se ne ravvisi l'esigenza, mediante l'approvazione di specifiche procedure;
- verificare costantemente il rispetto di quanto previsto dal presente documento, anche mediante l'individuazione di appositi indici di monitoraggio e provvedere agli aggiornamenti che si renderanno necessari.

4. SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. g)), l'elaborazione del Piano spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti RPCT).

Come sostenuto dall'ANAC nel PNA 2019, *“lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un'attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché è finalizzato all'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento”*.

Seppur la norma attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT (art. 1, co. 12, L. 190/2012) sono, tuttavia, molteplici le figure che necessariamente sono tenute ad intervenire, in collaborazione con il RPCT, nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Ogni soggetto mantiene il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Si riportano di seguito i compiti e le funzioni principali delle figure coinvolte nella predisposizione del presente PTPCT e, più in generale, nelle attività di prevenzione.

Resta, in ogni caso, ferma la obbligatorietà del rispetto delle misure ivi contenute nei confronti di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Service, come evidenziato in precedenza.

4.1 Amministratore Unico (organo di indirizzo)

Secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e dai chiarimenti forniti dall'Autorità, *“l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia”*.

In particolare, ai sensi della normativa vigente, spettano a tale organo i seguenti compiti:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, L. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT (art. 1 co. 8, L. 190/2012);
- adottare il PTPCT entro il 31 gennaio (salvo diverse disposizioni impartite dall'ANAC) di ogni anno e curarne la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione (art. 1, co. 7 e 8, L. 190/2012);

- ricevere la relazione annuale che il RPCT redige sull'attività svolta ed assumere ogni eventuale conseguente determinazione;
- accogliere le segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate nell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Nel pieno rispetto delle succitate disposizioni, l'Amministratore Unico approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando la sussistenza di idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione delle misure contenute nel PTPCT.

L'approvazione dell'aggiornamento è stata preceduta da una consapevole partecipazione e confronto dell'organo amministrativo con il RPCT: l'Amministratore Unico ha approvato la versione definitiva del PTPCT dopo averne visionato una precedente bozza predisposta dal RPCT, suggerendo alcune integrazioni da apportare alla stessa.

4.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il RPCT è il soggetto a cui compete in via esclusiva il potere di predisporre e proporre il PTPCT all'organo di indirizzo.

Il RPCT deve essere individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 1 co. 7 legge n. 190/2012. Con riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, le Linee Guida ANAC n. 1134/2017, precisano che l'individuazione del RPCT debba ricadere su di:

- un dirigente, ove tale figura sia presente nell'organigramma (cercando di evitare, se possibile, la nomina di un dirigente addetto alle attività a maggior rischio di corruzione);
- in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze, nel caso in cui non vi siano figure dirigenziali (come nella maggior parte delle controllate di piccole dimensioni). In questo caso l'organo amministrativo è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività svolte dal soggetto delegato;
- in ultima istanza e solo in casi eccezionali, in un componente dell'organo amministrativo privo di deleghe gestionali.

Sul punto si richiama, altresì, la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell'Autorità nazionale anticorruzione (di approvazione del Piano nazionale anticorruzione 2019) che ha ribadito la possibilità, previa adeguata motivazione, "in caso di carenza di posizioni dirigenziali o, ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni" di individuare il RPCT in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, posta l'assenza in organico della figura dirigenziale prevista dalla legge, nonché di figure amministrative indipendenti, la Società ha provveduto a nominare la Dott.ssa Loredana Colecchia, affidando alla stessa anche

l'incarico di Responsabile della trasparenza, ormai congiunto. Resta ferma una vigilanza stringente e periodica sulla sua attività da parte dell'organo amministrativo, così come suggerito dalle succitate Linee Guida.

L'art. 1, co. 7, della Legge Anticorruzione assegna al RPCT non solo le funzioni di attuazione del PTPCT, ma anche quelle di controllo e monitoraggio sul rispetto dello stesso, nonché di raccordo dei flussi informativi con l'organo amministrativo. Le funzioni e i compiti del Responsabile sono disciplinati dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 39/2013, alle quali si rinvia per il dettaglio.

In ogni caso si specifica che, in virtù dell'art. 1, co. 9, lett. c) della L. 190/2012 – che prescrive, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del RPCT - coloro i quali operano nelle aree di rischio, qualora riscontrino anomalie, devono darne tempestivamente informazione al RPCT.

In relazione alle funzioni e ai poteri del RPCT, la Service fa in ogni caso integrale riferimento a quanto disposto dalla legge e dalle indicazioni fornite dall'ANAC nella delibera n. 840 del 2018 e, non ultimo, nel PNA 2019. Attraverso tali atti l'Autorità ha, difatti, effettuato una ricognizione completa delle norme che delineano il ruolo, i compiti e le responsabilità del RPCT, individuando nella predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione/ente equiparato e nella verifica della tenuta complessiva di tale sistema, i principali obiettivi volti a contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Ne consegue che i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dal RPCT devono restare fedeli a tale obiettivo.

Il RPCT, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari,

- non è coinvolto in nessuna delle aree di rischio tipiche individuate;
- dialoga costantemente con l'Amministratore Unico affinché le scelte e le decisioni da quest'ultimo adottate siano conformi alla normativa di riferimento;
- è in possesso di qualifiche e caratteristiche idonee allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività nonché delle competenze per rivestire il ruolo stesso;
- per lo svolgimento dei compiti assegnati dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni della Service, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, i dati e le informazioni funzionali all'attività di controllo che, comunque, sono di pertinenza del vertice gestionale;
- segnala all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

- redige ogni anno, entro il termine di legge e salvo proroghe disposte da ANAC, una relazione che rendiconti sull'efficacia delle misure adottate e definite nel PTPCT;
- detiene le funzioni di Responsabile per la trasparenza, per la cui analisi si rinvia alla relativa sezione del Piano.

La nomina del RPCT deve essere comunicata all'ANAC in modalità telematica.

Il Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione si relaziona con il Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione del CNDCEC, ente pubblico che esercita il controllo.

Il RPCT della Service, nella persona della dott.ssa Loredana Colecchia, ha quindi proceduto alla predisposizione del PTPCT a seguito della verifica dell'efficacia del PTPCT precedente e dei suoi aggiornamenti.

4.3 Organismi indipendenti di valutazione

Negli enti di diritto privato in controllo pubblico non è prevista la nomina di un OIV. Con determinazione ANAC n. 1134/2017, l'Autorità ha stabilito che ciascun ente in controllo pubblico individua al suo interno, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, un soggetto che adempia alle attività riservate dell'OIV, quali:

- l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- la ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- la verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di *performance* e quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza;
- la richiesta di informazioni al RPCT e di effettuare audizioni ai dipendenti.

Tali attività, ove applicabili secondo quanto disposto dall'ANAC, sono svolte dal Sindaco Unico – Revisore legale dei conti della Service.

4.4 Dipendenti, collaboratori e altri soggetti coinvolti

Al fine di garantire una qualità elevata del PTPCT e delle relative misure, è di primaria importanza il coinvolgimento (anche in termini di partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi) di tutto il personale in servizio, ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni.

Infatti, a prescindere dalle responsabilità che competono al RPCT, tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività della Service sono chiamati a concorrere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all'elaborazione e all'effettiva attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. A tal proposito, si rammenta che anche l'art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici- contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. Infatti, la violazione da parte

dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (L. 190/2012, art. 1, co. 14).

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, il RPCT ha proceduto a coinvolgere il personale dipendente della Service in fase di predisposizione del Piano e delle misure di prevenzione, nonché nelle fasi di monitoraggio svolte negli anni precedenti.

In tale ottica, il personale partecipa al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPCT e segnalando al RPCT eventuali situazioni di illecito, di conflitto di interessi che li riguardano nonché ogni elemento utile ai fini della formazione del Piano e della verifica della sua attuazione, in coerenza con gli obblighi informativi richiesti dall'art. 1 co.9 lett. c) della L. 190/2012.

5. ADOZIONE DEL PTPCT 2021-2023

Il presente documento tiene conto dei risultati dell'attività di monitoraggio e di controllo svolta da parte del RPCT all'interno della Service e recepisce il nuovo approccio metodologico per la gestione del rischio di tipo qualitativo che utilizza informazioni e valutazioni quali indicatori di stima del livello di rischio, come evidenziato in precedenza.

Pertanto, il Piano è stato predisposto dal RPCT sulla base:

- della verifica fattuale delle attività svolte dalla Società negli anni precedenti;
- dell'attività di controllo e monitoraggio costantemente eseguita;
- dell'efficacia delle misure di prevenzione già predisposte nel Piano precedente;
- della non emersione e/o rilevazione di nuovi rischi di corruzione;
- delle nuove indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019.

Per la redazione del presente aggiornamento è stato predisposto un piano di lavoro articolato in quattro fasi:

5.1 Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle peculiarità della struttura organizzativa della Società.

Nello specifico, il PTPCT è stato predisposto sulla base della verifica delle attività svolte dalla Società, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenzialmente connesso.

In particolare, la predisposizione del Piano si è basata sull'analisi della documentazione esistente, delle interviste ai soggetti coinvolti, della verifica delle prassi e pratiche correnti, alla luce della normativa vigente.

Preliminarmente, è stata effettuata l'analisi del contesto esterno e interno, come evidenziato nel par. 6, cui si rinvia.

In ogni caso, conseguentemente all'analisi del contesto interno e in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, si è proceduto alla mappatura delle aree, e

dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall'art. 1, co. 16 della legge n. 190 del 2012, adattandole alle specifiche attività svolte dalla Service.

Prima di procedere all'analisi dei rischi, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano le attività svolte, alla luce della vigente normativa, per tutte le aree individuate a rischio. Per i dettagli si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio" nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza della Service

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT.

Il presente Piano è stato adottato dall'Amministratore Unico con determina del 31 marzo 2021.

Si specifica che eventuali modifiche ed integrazioni successive (compreso l'aggiornamento annuale) saranno sottoposte al medesimo *iter* fin qui descritto.

6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO


Secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo conto delle sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Difatti, la mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo il grado di conoscenza dell'ente, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla base di tale premessa, per la gestione del rischio il RPCT ha tenuto conto delle caratteristiche della Service e ha applicato i principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia, avendo riguardo alle dimensioni della stessa; all'organizzazione interna; alla circostanza che la gestione e l'amministrazione dell'ente competano sia all'organo di indirizzo politico-amministrativo (Amministratore Unico) sia ai dipendenti impegnati in attività amministrative e gestionali; alla sussistenza di altri potenziali fattori che, con

riferimento al caso concreto, possano incidere sulla struttura e sugli obiettivi del Piano stesso, in conformità alla normativa vigente.

La Service, nelle attività di gestione del rischio, ha recepito le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019 con particolare riferimento all'Allegato 1 che, come sottolineato dalla stessa Autorità, diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Il processo di gestione del rischio di corruzione, come evidenziato dall'ANAC nel succitato Allegato 1 al PNA 2019, si articola in 3 fasi riassunte nel grafico che segue:



Tali attività, come già precisato, sono svolte in conformità all'Allegato 1 del PNA 2019, nonché osservando il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 1, comma 2-bis, L. 190/2012, come novellati dal D.Lgs. 97/2016.

Si analizzano di seguito le varie fasi.

6.1. Analisi del contesto

6.1.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le eventuali correlazioni che possano derivare dalle caratteristiche dell'ambiente in cui la Service opera, condizionando la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi.

Tale verifica va effettuata avendo riguardo al territorio di riferimento e a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possano condizionarne l'attività.

L'analisi è stata condotta avendo a riguardo le fonti già disponibili e più rilevanti.

Gli studi eseguiti sulla diffusione del fenomeno corruttivo in Italia ci evidenziano un dato statistico che, sebbene consenta di intravedere margini di miglioramento, presenta ancora ampie criticità.

Per tale ragione l'ANAC - nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", finanziato dall'Unione europea - sta lavorando a un ambizioso progetto di "Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza" che punta all'acquisizione di informazioni statistiche di dettaglio, anche attraverso banche dati pubbliche, al fine di valutare la qualità, l'efficacia e la legalità dell'azione pubblica e di tracciare e misurare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione a livello territoriale, sostenendo politiche di prevenzione e contrasto all'illegalità e di promozione della trasparenza nell'azione amministrativa.


Il progetto punta a fornire una quantificazione analitica degli indicatori di rischio di corruzione e di contrasto distinti per categorie di enti, nonché a valorizzare e aggiornare con cadenza regolare gli indicatori sintetici su base territoriale. Il progetto mira anche a sviluppare una metodologia di riferimento per la misurazione del rischio di corruzione da condividere in ambito europeo.

Nello specifico, con il supporto del personale della Guardia di Finanza impiegato presso l'ANAC, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nel triennio 2016-2019.²

Grazie alle informazioni raccolte, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.


In particolare, l'ANAC ha rilevato come, sul piano nazionale, il 74% delle vicende (113 casi) abbia riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, mentre il restante 26%, per un totale di 39 casi, sia composto da ambiti di ulteriore tipo, come ad esempio procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc. (vd. grafico sottostante).

² "La corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare" (ANAC, Rapporto presentato presso la sede della Stampa Estera il 17 ottobre 2019).




Nel complesso, riporta l'ANAC, dall'esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono attraverso meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l'osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale).

Sotto questo profilo, l'analisi dell'ANAC ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che evidenzia una sempre minor ricorrenza della contropartita economica a fronte di nuove e più pragmatiche forme di corruzione quali, ad esempio, l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto; l'assegnazione di prestazioni professionali; le regalie; ecc. (vd. grafico sottostante).



In tale contesto viene, altresì, in rilievo il dato statistico registrato dall'Associazione *Transparency International* Italia (di seguito TI-It), con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stipulato un protocollo d'intesa finalizzato a consolidare un rapporto di collaborazione per promuovere iniziative sui temi della trasparenza, dell'integrità e della lotta alla corruzione.

Da tali dati si evince, in particolare, come nella scorsa classifica globale basata sul livello di corruzione percepita nel settore pubblico in 180 Paesi al mondo, l'Italia avesse raggiunto il 53° posto con un punteggio di 52/100, in una scala di valori in cui il punteggio maggiore equivale a una minore percezione della corruzione. Nell'ultima edizione il punteggio è aumentato a 53 punti e, conseguentemente, l'Italia è scesa al 51° posto, confermando un percorso di lento ma costante miglioramento, dall'approvazione della legge n. 190 del 2012 e dalla nascita dell'Autorità Anticorruzione nel 2015 ad oggi, che fa ben sperare nell'esito del programma di contrasto alla diffusione di fenomeni corruttivi.



La Service è ben consapevole che la corruzione non vale ad indicare solo la violazione di disposizioni del codice penale ma che essa ricomprende, più in generale, ogni fenomeno di *"mala gestio"*, cattiva amministrazione e cattivo governo nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Pertanto, la Società intende adottare tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

All'evidenza, la trasparenza è uno degli antidoti più efficaci per contrastare la corruzione e l'illegalità, poiché dove vi sono opacità e riservatezza è facile che possano insidiarsi condotte illecite.

In tale ottica, la Società intende agire nella massima trasparenza anche attraverso la predisposizione, all'occorrenza, di strumenti di regolamentazione delle proprie

attività e adottando tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

6.1.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno concerne gli aspetti connessi all'organizzazione e alla gestione per processi che influiscono sulla potenziale insorgenza di rischi corruttivi e si rende necessaria per contestualizzare il sistema di prevenzione e renderlo idoneo e adeguato al perseguimento dei suoi obiettivi.

A tal proposito si segnala come il PTCPT 2021-2023, in continuità con precedenti, tiene conto della struttura organizzativa della Service e delle sue peculiarità strutturali.

La Service è stata costituita nel 2006 per la prestazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ed agli enti e/o società da esso partecipate e/o collegate di servizi per:

- il funzionamento delle loro strutture materiali e logistiche;
- la piccola manutenzione e pulizia dei locali;
- le attività di segreteria, nonché di segreteria di associazioni, enti e associazioni, enti e consorzi ai quali partecipi il CNDCEC;
- le attività di reception e centralino;
- la gestione della biblioteca e dei mezzi di trasporto.

La società opera come affidataria *in house* di servizi e attività di competenza del CNDCEC, Ente Pubblico non economico a carattere associativo, istituito con D.Lgs. 139/2005. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è socio unico, detiene l'intero capitale sociale - pari a € 20.000 - ed esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le indicazioni stabilite dall'ordinamento comunitario, indirizzando e verificando la gestione sociale con le modalità previste dallo Statuto. La Società "SERVICE CNDCEC, con assemblea straordinaria del 15 marzo 2017 - in sede di adeguamento dello statuto alla normativa di cui alla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dagli enti pubblici non economici a carattere associativo, come di fatto è il socio unico, nonché al D.Lgs. 175/2016, che disciplina il testo unico delle società a partecipazione pubblica recependo i dettami di detta nuova normativa - ha ampliato l'oggetto sociale di cui alla seguente attività:

- organizzare congressi, convegni, conferenze ed eventi, ed in particolare per il Congresso nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di quant'altro d'interesse della categoria, nonché di qualsiasi altro tipo di manifestazione, esposizione o evento che sia comunque complementare, connesso, collaterale o accessorio.

Il sistema di amministrazione adottato da Service è quello dell'amministrazione unipersonale. L'organo di controllo della Società è rappresentato dal Sindaco Unico, a cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Sindaco Unico esercita altresì la revisione legale dei conti, ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2409-*bis* c.c. Di conseguenza, tutti i suoi membri sono iscritti al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La Società ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". In considerazione di ciò la società si è dotata di un Sistema Disciplinare ai sensi del D.Lgs. 231/2001; del Codice Etico unitamente al Codice di comportamento approvato dal CdA.

La società ha affidato le funzioni di vigilanza sul modello organizzativo al Sindaco Unico, che pertanto svolge anche il ruolo di OdV, ai sensi dell'art. 6, co.4-bis, del D.Lgs. 231/2001.

La mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più significativo dell'analisi del contesto interno, in aggiunta alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi viene svolta attraverso l'identificazione delle aree di rischio, la relativa analisi e la successiva rappresentazione. Nello specifico, l'identificazione dei processi rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni, con l'obiettivo di individuare i possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

Nella fase di stesura del PTPCT 2021-2023 della Service sono state nuovamente analizzate le possibili aree di rischio, anche alla luce delle disposizioni contenute nel PNA 2019.

A tal proposito, si rammenta che la Service, alla luce delle disposizioni contenute nel PNA 2019, ha individuato tali seguenti aree di rischio:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- gestione di contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale;

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte di Pubbliche Autorità;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Per ciascuna delle aree di rischio l'ANAC ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, che la Service ha tenuto in considerazione nella redazione del presente documento.

Nonostante le ridotte dimensioni della Service, nonché le particolari caratteristiche più volte evidenziate nel presente documento, diversamente dal precedente anno, si è proceduto ad una analisi dei processi individuati, in attuazione a quanto disposto nel PNA 2019. Una più dettagliata descrizione, ove ritenuto necessario in relazione ai rischi rilevati, sarà realizzata negli anni successivi.

Mediante l'identificazione delle aree sono emersi i vari processi in cui sono ipotizzabili rischi, così come riportati nell'allegato 1 al presente PTPCT, cui si fa integrale rinvio per il dettaglio.

6.2. Valutazione del rischio

6.2.1. Identificazione del rischio

Mediante l'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, si individuano quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza della Service, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Sul tema, nel PNA 2019, l'ANAC ha precisato che, per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili. A tal fine l'Autorità precisa che l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Oggetto di analisi può essere, infatti, tanto l'intero processo quanto le singole attività di cui esso si compone.

Si sottolinea nuovamente, a tal proposito, che le caratteristiche e le dimensioni della Service non consentono di predisporre un'analisi dettagliata per singole attività, né tale livello di approfondimento è necessario considerando, altresì, che dalle valutazioni rigorose svolte negli anni precedenti è sempre emerso un livello mediamente basso di rischio e non si sono mai verificati fatti o situazioni indicativi di qualche forma di criticità che potessero far ritenere innalzato tale livello.

Sulla base di tali premesse, si è ritenuto di procedere a un'analisi per processo.

In tal senso, si è provveduto diligentemente ad analizzare i processi che caratterizzano l'attività della Società. A tal proposito, le fonti informative utilizzate in sede di identificazione di eventi rischiosi sono state le seguenti:

- risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti, per le quali valgono le considerazioni precedenti in merito alle caratteristiche peculiari della Service;
- analisi della documentazione predisposta internamente e costituita dagli atti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile;
- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT;
- analisi di altri episodi di cattiva gestione accaduti in passato in altri enti e realtà simili;
- incontri con coloro che abbiano conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità (personale, consulenti esterni);
- esemplificazioni eventualmente elaborate dall'Autorità per gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Service, seppur di scarso rilievo. Nell'Allegato 1 sono riportati i risultati dell'analisi, intendendosi per tali gli eventi rischiosi relativi ai processi esaminati.

Non è stato ritenuto necessario predisporre un "Registro degli eventi rischiosi" poiché l'analisi per processo, in cui è contenuta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati, è riportata nel succitato Allegato 1.

Infine, come suggerito dall'ANAC, ci si riserva, in una logica di miglioramento continuo, di affinare nel tempo la metodologia sopra descritta, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello gradualmente più dettagliato (per attività).

6.2.2. Analisi del rischio

Individuate le aree e i processi, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi, con il duplice obiettivo di comprendere più approfonditamente gli eventi rischiosi identificati nella fase precedente - attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione - e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

I c.d. "fattori abilitanti" considerati sono:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi è stato verificato se presso la Service sono già stati predisposti e efficacemente attuati strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere, all'interno della Service, le aree più esposte al rischio di corruzione e malfunzionamenti, da monitorare e presidiare

mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

A tal proposito, si sottolinea come l'ANAC, nel PNA 2019, abbia formalmente reso inapplicabile la precedente metodologia di analisi individuata dalla stessa Autorità nell'allegato 5 al PNA 2013, metodologia utilizzata dalla Service in tutti i precedenti Piani. In particolare, come anticipato in precedenza, l'ANAC, nell'ultimo provvedimento, ha suggerito di sostituire il precedente approccio di tipo quantitativo con uno più efficace e, tuttavia complesso, di tipo qualitativo, concedendo ai destinatari della norma la possibilità di applicare tale nuova metodologia in via graduale entro e non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Tale cambio di approccio si giustifica in virtù della peculiare natura dell'oggetto di valutazione – il rischio corruttivo – per il quale si è ritenuto inadeguato il precedente metodo di natura quantitativa, evidenziando come una maggiore sostenibilità organizzativa possa essere meglio garantita mediante l'adozione di un metodo di tipo qualitativo, che valorizzi la motivazione delle valutazioni e assicuri al tempo stesso una maggiore trasparenza.

La modifica della metodologia suddetta ha reso complesse le operazioni al RPCT, il quale ciononostante si è diligentemente adoperato per adeguarsi alle nuove indicazioni nell'attuale PTCPT 2021-2023.

Nello schema che segue si riassumono le azioni poste in essere per l'analisi del rischio, così come indicate dall'ANAC:



Il RPCT, adottato il criterio di scelta in conformità al suggerimento fornito dall'Autorità, ha utilizzato quali criteri di valutazione per la stima del livello di rischio, ove applicabili, i c.d. *key risk indicator* indicati dall'ANAC e di seguito riportati:

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie volte a esprimere un giudizio con riferimento ai summenzionati indicatori di rischio è stata coordinata dal RPCT sulla base degli elementi disponibili.

A tal fine si evidenzia come, in virtù del ridotto numero di personale in organico, tale rilevazione dei dati e delle informazioni sia stata effettuata in assenza di dati oggettivi per la stima e, nello specifico, sulla base della totale mancanza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della Service, di segnalazioni pervenute (comprese segnalazioni interne – *whistleblowing*) e di qualsivoglia altro dato che possa fornire un precedente utile in sede di comparazione.

In ogni caso si specifica che nell'attività di monitoraggio sarà onere del RPCT verificare la possibilità di procedere a una rivalutazione qualora dovessero emergere dati oggettivi successivi.

Al termine di tale attività, il RPCT ha provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio come illustrato nell'Allegato 1 privilegiando, come già riportato, l'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC in luogo del precedente sistema di attribuzione dei punteggi (*scoring*) adottato in vigenza delle precedenti disposizioni.

In particolare, per ogni processo/attività o evento rischioso oggetto di analisi e sulla base dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza adottando una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

La medesima scala è stata, poi, applicata alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del singolo processo, risultante dalla valutazione analitica svolta in precedenza con riferimento ai singoli indicatori.

Nell'effettuare tale complessiva valutazione, in considerazione delle precisazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, sono stati adottati i seguenti criteri:

- nei processi in cui siano ipotizzati più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al processo di riferimento non costituisce la media delle valutazioni dei singoli indicatori. È stato, infatti, applicato un giudizio qualitativo per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio del processo analizzato;
- ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

I risultati sono riportati nell'allegato n. 1 che, come già precisato, è parte integrante e sostanziale del PTPCT.

6.3. Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio, sulla base delle risultanze evidenziate nella precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, in termini di impatto e probabilità;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In considerazione del basso livello di rischio complessivamente rilevato, delle misure già implementate e dello scarso rischio residuo valutato, in molti casi si è pervenuti alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere operative le misure già esistenti anche al fine di non appesantire ulteriormente l'attività della Service, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica ed organizzativa.

6.4. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee (c.d. Misure di prevenzione) a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A tal proposito, nel sistema di trattamento dei rischi sono state previste:

- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte le azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche, che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzate a definirne il sistema di trattamento del rischio specific.

6.5. Identificazione delle misure

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione ad essi collegate.

Come indicato dall'ANAC nel PNA 2019, determinate misure possono, al contempo, essere ritenute di carattere generale e di carattere specifico, in funzione delle esigenze dell'Ente.

Le misure di prevenzione specifiche sono riportate nell'allegato n. 1.

Si riportano di seguito, invece, le misure considerabili di carattere generale o trasversale:

- trasparenza delle attività realizzate dalla Service mediante l'adeguamento al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, con conseguente aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente;
- regolamentazione e gestione delle 3 diverse tipologie di accesso;
- regolamentazione e informatizzazione dei processi;
- verifica delle incompatibilità ed inconferibilità;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;

- formazione.

Infine, si riportano di seguito alcune misure di particolare rilievo:

Tutela del dipendente segnalante (*whistleblower*)

La Service si avvale del c.d. *whistleblowing* per l'individuazione di irregolarità o di reati e per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Con l'espressione "*whistleblower*" si fa, infatti, riferimento al dipendente della Società che segnala violazioni o irregolarità, riscontrate durante la propria attività, agli organi deputati ad intervenire.

Nello specifico, la Service intende rispettare le disposizioni introdotte dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", più comunemente nota come Legge in materia di *Whistleblowing*, entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

In merito alla individuazione dei soggetti tenuti al rispetto di tale disciplina, si segnala che l'art. 54-*bis*, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1 co.1 della L. 179/2017, ha ampliato notevolmente la platea dei soggetti destinatari rispetto al previgente art. 54-*bis*, che si riferiva genericamente ai "dipendenti pubblici". La scelta operata dal legislatore sembra porsi in sintonia con l'ampliamento dei soggetti che, a vario titolo, sono tenuti all'applicazione della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013. Al riguardo occorre considerare l'ambito soggettivo di applicazione declinato nell'art. 2-*bis* del decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013) come introdotto dal D.Lgs. 97/2016, cui l'art. 1, co. 2-*bis* (introdotto dal D.Lgs. 97/2016) della L. 190/2012 rinvia, nonché le indicazioni dell'Autorità fornite nella Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 e nella determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Dalla normativa richiamata si evincono, dunque, utili riferimenti interpretativi anche per la corretta individuazione dei soggetti cui si applica l'istituto del *whistleblowing* tra i quali è, quindi, possibile ricomprendere gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Sul punto si richiama, altresì, lo Schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-*bis*, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)", approvato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 23 luglio 2019, che ha espressamente ribadito l'opportunità di garantire una coerenza con la normativa generale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.

In caso di segnalazioni, pertanto, verranno applicati i seguenti principi:

- il soggetto che segnala al RPCT o all'Autorità nazionale anticorruzione o, ancora, all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
- gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono comunque considerati nulli;

- il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
- La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e successive modificazioni;
- le tutele non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque di reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Sotto il profilo operativo, segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi potranno essere fatte pervenire direttamente al RPCT, in qualsiasi forma (anche anonima). Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti, annotando la data di ricezione e il numero di protocollo e conservando in un armadio chiuso a chiave la segnalazione in originale e la documentazione accompagnatoria, ove presente.

La Service ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro delle segnalazioni, istituendo una apposita casella di posta elettronica:

anticorruzione@servicecndcec.it.

Le segnalazioni, inoltre, possono essere inoltrate, per posta, anche in forma anonima, al seguente indirizzo:

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Service CNDCEC S.r.l. - Piazza della Repubblica n. 59, 00185 Roma.

In ogni caso, si fa presente che tale misura è, nei fatti, di difficile attuazione. Difatti, nonostante essa sia considerata uno dei principali strumenti di prevenzione, appare difficilmente applicabile all'interno della Service, stante la presenza di un numero esiguo di dipendenti.

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi- Precedenti penali

Il RPCT opera in conformità ai principi del D.Lgs. 39/2013 e delle Linee Guida ANAC in materia di accertamento delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

amministrativi, di cui alla delibera ANAC 3 agosto 2016 n. 833 nonché alla determinazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134.

In particolare, all'interno della Service è garantita l'esistenza di un sistema di verifica della sussistenza delle eventuali condizioni ostative e/o di incompatibilità previste dalla legge.

A tali fini la Service adotta le misure necessarie finalizzate ad assicurare che i soggetti interessati rendano apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ovvero di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e, nel corso del rapporto, con cadenza annuale.

Relativamente ai precedenti penali, con riguardo all'applicazione dell'art. 35-*bis* del D.Lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013, il RPCT verifica la insussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti ai quali la Società intende conferire incarichi, con specifico riferimento alle circostanze di costituzione di commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico dei soggetti interessati dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

La Service, ai fini della verifica dell'assenza delle condizioni di cui sopra, acquisisce apposita dichiarazione all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3, D. lgs. n. 39/2013; all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001.

Divieti *post-employment* (*Pantouflage*)

L'introduzione di misure in materia di post-impiego (il *pantouflage*), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato, si colloca in una logica di continuità, nel contrasto a fenomeni corruttivi, con i meccanismi di pre-impiego (le c.d. inconferibilità) e in corso di impiego (le incompatibilità).

Nello specifico, l'art. 1, co. 42, lett. l), della L. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il co. 16-*ter*, in virtù del quale è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. periodo di raffreddamento), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede, inoltre, specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. In più si stabilisce che, ai soggetti privati che hanno conferito

l'incarico, sia preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati a essi riferiti.

Come sottolinea l'ANAC, tale disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbe preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto previsto, inoltre, è finalizzato a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o di incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

In virtù delle indicazioni fornite dall'ANAC, per "dipendenti che esercitano poteri autoritativi o negoziali" si intendono anche i dipendenti che, pur non titolari di tali poteri, collaborano all'esercizio degli stessi svolgendo istruttorie che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale. Inoltre, l'ambito dei soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione presso i quali i dipendenti non possono svolgere attività lavorativa o professionale deve essere definito mediante un'interpretazione ampia, ricomprendendo anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico.

Come osservato da ultimo anche nel PNA 2019 «Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013».

In merito all'individuazione dei soggetti destinatari del divieto di *pantouflage* ai sensi dell'art. 21³ del D.Lgs. 39/2013, l'Autorità, nel PNA 2019, specifica che negli enti di diritto privato in controllo, sono sottoposti al divieto in questione gli amministratori e i direttori generali poiché muniti di poteri gestionali, mentre esso non si estende ai dipendenti, né ai dirigenti ordinari salvo che non siano muniti di incarichi autoritativi o negoziali.

Orbene, all'interno della Service non vi sono direttori generali né dirigenti titolari di poteri autoritativi o gestionali, pertanto tale misura trova difficile applicazione all'interno dell'Ente.

In ogni caso, al fine di assicurare il rispetto della normativa in questione, la Service si adopera affinché:

- negli interpellati o nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa predetta;

³ L'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 precisa che "sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo".

- sia resa una dichiarazione di insussistenza della causa ostativa da parte dei soggetti interessati;
- sia garantita una specifica attività di vigilanza.

Infine, si precisa che la Service provvederà ad inserire negli eventuali bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione di non essere nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 ovvero di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti, in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 50/2016 e sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2 e 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Giova, tuttavia, specificare che secondo quanto stabilito dall'Autorità con delibera n. 1090 del 16 dicembre 2020, qualora il passaggio avvenga tra l'amministrazione controllante e l'ente di diritto privato controllato, verrebbe a mancare il rischio che il dipendente pubblico, durante lo svolgimento dell'incarico precedente, venga distolto dal perseguimento dell'interesse pubblico in vista del futuro incarico, non potendosi identificare un interesse di natura privatistica contrapposto a detto interesse pubblico, in virtù del rapporto di controllo sussistente tra gli enti.

Formazione

La formazione del personale costituisce una componente fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione, la Service intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività nella Service dovranno, pertanto, partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità. L'obiettivo della formazione è essenzialmente quello di formare e aggiornare il personale dipendente della Società in materia di anticorruzione e trasparenza, anche mediante il confronto con esperti del settore, sulle normative e sui meccanismi previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, rafforzarne l'educazione etica e civica e sensibilizzarli al rispetto delle regole.

I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Per il personale addetto alle attività delle aree a maggior rischio di commissione reati, si adotta un piano formativo secondo le indicazioni del PNA, nel quale sia previsto:

- 1) un livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
- 2) un livello specifico di formazione, rivolto al RPCT, ai componenti degli organi di controllo, ai responsabili delle aree a rischio, riguardante i programmi e i vari strumenti

utilizzati per la prevenzione nonché le tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

La formazione riveste, infatti, un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione, consentendo di implementare la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione.

Il programma di formazione, gestito e approvato dall'Amministratore Unico su proposta del RPCT, individua i soggetti tenuti a ricevere formazione, i relativi contenuti e gli strumenti di erogazione, quantificando le ore/giornate ad essa dedicate.

La formazione può avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso corsi di formazione (frontale o in modalità FAD); e-mail di aggiornamento; note informative interne.

Per il 2021 la Società provvederà a programmare ulteriori incontri formativi da effettuarsi anche in FAD.

Rotazione del personale

Come indicato dall'ANAC, uno dei maggiori fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti, in conseguenza della permanenza nel tempo in stessi ruoli o funzioni, per fini illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la normativa individua quale misura preventiva particolarmente efficace la rotazione.

Attraverso la rotazione si mira a realizzare, con una più elevata frequenza, il *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. Tuttavia, tale misura, per quanto auspicabile, non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità nel PNA 2019, anche gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2 D.Lgs. 33/2013 applicano le raccomandazioni fornite in materia di rotazione, compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa e con riferimento ai soggetti preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

A tal proposito, all'interno della Service, in ragione del numero limitato di soggetti cui sono affidate determinate aree, la rotazione non appare una misura sempre compatibile con le esigenze organizzative d'impresa. Pertanto, al fine di prevenire eventuali inefficienze e ritardi, la Service adotta tale misura in quelle aree a rischio ove le risorse disponibili e le competenze richieste lo consentano, eventualmente in combinazione o alternativa a una strategia di segregazione delle competenze che consista nell'attribuzione a soggetti diversi di funzioni diverse (istruttorie e accertamenti, adozione decisioni, attuazione decisioni prese, attività di verifica).

In merito alla rotazione straordinaria, la delibera n. 215 del 26 marzo 2019 recante "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16,

comma 1, lettera l-*quater*, del D.Lgs. n. 165 del 2001”, evidenzia come sia controversa la possibilità di applicare obbligatoriamente tale misura a tutti gli altri soggetti esclusi dall’applicazione diretta del D.Lgs. 165/2001, tra cui vi sono gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Resta fermo che a questi soggetti, espressamente richiamati dall’art. 3 dalla legge n. 97/2001, si applicano, invece, le misure del trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio, nelle ipotesi ivi previste. Resta fermo quanto sopra riportato in merito all’applicazione di tale misura stante l’organico della Società.

Codice di comportamento

La Service assicura l’osservanza del Codice di comportamento generale disciplinato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del proprio Codice etico, parte integrante del presente Piano. La suddetta normativa complessivamente definisce, ai sensi dell’articolo 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della Service sono tenuti ad applicare. La Società si impegna ad adottare misure integrative di quelle adottate all’interno del codice etico, per contrastare fenomeni corruttivi ai sensi della L. 190/2012, con il limite della compatibilità, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC nella Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020. La Service, in ogni caso, garantisce un adeguato supporto per fornire chiarimenti interpretativi in merito agli obblighi e doveri di comportamento.

Le disposizioni del codice etico e i doveri di comportamento identificati per contrastare la corruzione passiva hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L’eventuale violazione di tali misure, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse

Si riportano di seguito i principi di comportamento cui si attengono i dipendenti.

- È fatto divieto ai destinatari di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare le ipotesi di reato presupposto in precedenza descritte, ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorirne anche indirettamente, o per interposta persona, le relative fattispecie criminose.
- Ciascuna area/funzione è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta, anche se priva di rilevanza esterna, nell’ambito della propria attività.
- Ogni processo deve essere costantemente tracciato e gestito in assoluta trasparenza.
- Nelle attività svolte da ciascuna funzione/area deve essere preservato il principio generale della segregazione delle funzioni tra coloro che decidono, coloro che eseguono e i soggetti destinati al controllo *ex post*.
- Per prevenire la commissione dei reati, i destinatari del presente piano si devono attenere alle regole di condotta specifiche, relative al divieto di pratiche corruttive.

- È stabilito l'espresso divieto a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e *partner* tramite apposite clausole contrattuali, di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate; comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato considerate, possano potenzialmente diventarlo; qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi, ovvero, ogni forma eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Service. Tutto ciò che dovesse venire offerto – salvo le manifestazioni di modico valore – deve essere documentato in modo idoneo, per consentire di effettuare le opportune verifiche al riguardo;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A., che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- e) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione al RPCT, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica della Service in materia;
- f) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- j) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- k) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;

- l) l'accesso alla rete informatica, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di una password che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
- m) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user-ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user-ID è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale la stessa è depositata;
- n) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da Organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

La Service attribuisce un'importanza determinante alla propria *governance*, intesa come sistema di governo finalizzato alla gestione organizzativa ottimale. Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di controllo che coniugano il perseguimento dell'oggetto istituzionale con la piena conformità alle normative e con l'adesione ai più elevati standard etici. Strumento attraverso il quale la Service intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il Codice Etico.

Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo della Società.

Codice etico

La Service cura con particolare attenzione la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa. A tal fine, ad integrazione di quanto previsto nel Codice di comportamento per i dipendenti da aziende del terziario, la Service adotta il presente Codice Etico, allo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività istituzionali.

In particolare, ciascun dipendente non potrà:

- chiedere, sollecitare o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per "regali di modico valore" si intendono quelli di importo non superiore a 150 euro;
- utilizzare informazioni d'ufficio a fini privati;
- utilizzare per fini personali telefono e collegamento a internet dell'amministrazione (se non in casi d'urgenza);
- far parte di associazioni od organizzazioni (esclusi partiti e sindacati) in conflitto di interesse con l'ente pubblico;

- consentire, almeno nei limiti delle sue possibilità, che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti.

All'atto dell'assegnazione dell'ufficio, il lavoratore dovrà informare per iscritto la Service di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione retribuita intrattenuti con soggetti privati negli ultimi anni. Il dipendente dovrà infine astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare.

Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure è realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- fasi di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi.

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

L'attività di controllo e monitoraggio rappresenta un'attività fondamentale del processo di gestione del rischio, strumentale al perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e presidio irrinunciabile al corretto e continuo svolgimento della programmazione. Attraverso l'attività di monitoraggio, infatti, si verifica l'attuazione delle misure adottate e la loro effettiva idoneità.

Così come già previsto per gli anni precedenti, anche per l'anno 2021, il RPCT riferirà all'organo amministrativo sull'andamento dell'attività di monitoraggio e controllo e in particolare sui seguenti aspetti:

- verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure definite nel Piano;
- esame delle informazioni e sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- analisi e successiva verifica di eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
- verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano in relazione a eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni ovvero attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

In ogni caso, con cadenza annuale, la Service provvederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

8. CONSULTAZIONE

La fase di consultazione è afferente a tutte le fasi del processo di gestione del rischio descritte nel presente PTCPT. Essa attiene all'attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni alla Service nel reperimento di tutte le informazioni possibili per una migliore personalizzazione della strategia di prevenzione al fenomeno corruttivo e viene realizzata attraverso gli strumenti e le modalità diffusamente descritte nel presente documento, ai quali si rinvia (es., precedentemente all'approvazione, pubblicazione sul sito e trasmissione a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti).

9. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

La Service, allo scopo di dare massima diffusione al Piano e alle misure in esso contenute, ne promuove la conoscenza sia all'interno sia all'esterno coinvolgendo, nelle attività di informazione e formazione, tutti i dipendenti, i consulenti e i collaboratori che sono tenuti a conoscerne il contenuto, osservarlo e contribuire alla sua attuazione.

A tal proposito, il PTPCT è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.servicecndcec.it, nella sezione "Società trasparente", sottosezione "Disposizioni generali".

L'adozione del Piano è, inoltre, comunicata a tutte le risorse in organigramma attraverso:

- invio di una e-mail contenente il riferimento al link del sito internet dove visualizzare il Piano, con evidenza dell'obbligo di prenderne conoscenza e condividerlo in quanto parte del contratto;
- invio a tutti i dipendenti di una dichiarazione di presa conoscenza del Piano, da sottoscrivere e consegnare manualmente all'amministrazione.

Ai nuovi dipendenti deve essere consegnata la copia del Piano e dei suoi allegati con l'indicazione che lo stesso è parte del contratto; contestualmente essi devono sottoscrivere, al momento della firma del contratto di assunzione, un apposito modulo attestante la ricezione del Piano e la presa conoscenza del suo contenuto.

La Service promuove la conoscenza e l'osservanza del Piano anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo (ricercatori, borsisti), i clienti e i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Service ha adottato sulla base del presente Piano, nonché i testi delle clausole contrattuali che verranno adottate coerentemente a detti principi, politiche e procedure.

Anche per i successivi aggiornamenti del Piano è richiesta la medesima cura in termini di diffusione e informazione.

SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2021 – 2023

1. INTRODUZIONE

Il principio di trasparenza rappresenta, ai sensi dell'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, un principio generale dell'azione amministrativa, attraverso il quale si accresce la fiducia dei singoli, coniugando garanzie ed efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa. La trasparenza rappresenta, in sostanza, un elemento di raccordo dei principi giuridici costituzionalmente imposti di buon andamento, imparzialità, legalità e partecipazione democratica.

La trasparenza garantisce, infatti, la conoscibilità e la visibilità della politica, dell'amministrazione e del potere nell'ambito del rapporto tra democrazia e società dell'informazione. L'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, individua nella trasparenza la *“condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali, che va a integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino”*.

Essa rappresenta strumento indispensabile e perno su cui si reggono i moderni assetti democratici, garantendo forme di controllo diffuso sull'operato della pubblica amministrazione e dei soggetti richiamati dalla legge. La trasparenza assume, pertanto, un valore di principio della pubblica amministrazione, strumentale a un operato di qualità e, allo stesso tempo, funzione di garanzia per interessi individuali e meta individuali.

Attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza si punta a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi mediante l'adozione di modelli organizzativi e forme comportamentali trasparenti e, allo stesso tempo, si riavvicina il cittadino alla p.a. che assume, così, i contorni di una «casa di vetro», nell'ambito di una visione più ampia di valori costituzionali che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri (in tali termini Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 24 febbraio 2016, n. 525, in sede di parere sul D.Lgs. 97/2016).

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti al rispetto della trasparenza, tanto con riguardo alla loro organizzazione, quanto al complesso delle attività svolte, secondo quanto stabilito dall'Autorità.

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, la Service ribadisce, pertanto, anche per il triennio 2021 – 2023 la propria volontà di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013, in quanto compatibili. Secondo l'interpretazione resa dalla stessa Autorità, la compatibilità deve essere intesa con riferimento a categorie di enti e tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura.

A tal proposito, gli obblighi saranno assolti mediante l'inserimento dei documenti e dei dati richiesti nella struttura *“Amministrazione trasparente”* (di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC 1310/2016) compatibilmente all'attività, dimensione organizzativa e propensione al rischio della Service, tenuto conto delle disposizioni contenute nella determinazione ANAC n. 1134/2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni e degli

enti pubblici economici) e nella delibera ANAC n. 1310/2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016», e nei rispettivi allegati”).

In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza si manifesta attraverso il diritto e il dovere alla partecipazione.

Conseguentemente, la Service consente le forme di partecipazione previste dalla normativa sulla trasparenza quali l’accesso procedimentale, nei limiti stabiliti dall’art. 22 legge n. 241/1990; l’accesso civico; l’accesso civico generalizzato; etc.

La Sezione relativa alla Trasparenza è, in ogni caso, completata dalla determinazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134 e dal relativo allegato, cui si fa integrale rinvio per quanto concerne l’indicazione di dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione è obbligatoria, nonché la relativa tempistica.

L’accessibilità alle informazioni pubblicate sul portale della Società, www.servicecndcec.it, adempie ai criteri di trasparenza dettati dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. 97/2016, nonché dalla relativa regolamentazione attuativa.

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Anche per il triennio 2021 - 2023, la Service si pone come obiettivi:

- garantire la massima trasparenza nella propria azione organizzativa e rafforzare la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
- garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- garantire adeguate tempistiche per l’attuazione degli obblighi.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti con riferimento ai soggetti coinvolti, di seguito si riportano alcune specificità legate alla Trasparenza.

3.1 RPCT

Come già indicato nel Piano, l’incarico di Responsabile della Trasparenza, unitamente a quello di responsabile della prevenzione della corruzione, è stato affidato alla dott.ssa Loredana Colecchia.

Il RPCT verifica la corretta applicazione della normativa e coordina gli altri oggetti coinvolti.

3.2 Personale

Il personale della Service è tenuto alla trasmissione dei dati richiesti nei tempi e nei modi previsti dal presente piano. Nello specifico, il personale coadiuva il RPCT nel garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali.

In particolare, l'Amministratore Unico ha affidato al RPCT, coadiuvato dal personale interno, gran parte dell'attività di raccolta e pubblicazione dei dati.

I soggetti coinvolti interagiscono altresì con i Consulenti informatici esterni.

3.3 Consulenti esterni

L'inserimento dei dati nella sezione è curato con il supporto di consulenti informatici esterni, i quali operano sotto coordinamento e controllo del RPCT. I dati vengono trasmessi ai consulenti a mezzo e-mail o mediante ulteriori supporti informatici, con l'indicazione specifica del luogo di pubblicazione e delle relative tempistiche di inserimento.

4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La sezione Amministrazione Trasparente è stata creata e alimentata ai sensi della disciplina prevista dal D.Lgs. 33/2013 – Allegato 1, della delibera ANAC n. 1310/2016 e della determinazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134.

In merito alle modalità di inserimento dei dati della sezione, in alcune occasioni vengono inseriti collegamenti ipertestuali (*link*) a documenti già presenti sul sito istituzionale, onde evitare inutili duplicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013.

5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di garantire gli auspicati livelli di trasparenza, il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, anche in base a quanto stabilito relativamente alle tempistiche, nella determinazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134 e nel relativo allegato, cui si rinvia.

6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il diritto d'accesso è uno strumento di partecipazione fondamentale riconosciuto dall'ordinamento. Attraverso il diritto d'accesso, come modificato nel corso del tempo, si valorizza il metodo dialettico come forma di esercizio della funzione amministrativa, secondo un'ideale progressione verso l'attuazione sempre più effettiva e concreta del principio di trasparenza.

Il quadro normativo sul diritto d'accesso prevede tre distinte forme di accesso: l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

La Service dà attuazione a tutte le predette forme di accesso, ottemperando alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, c.d. accesso documentale; nonché a quelle relative all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato, disciplinati dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, secondo le modalità di seguito riportate.

Per tutte le ulteriori indicazioni si rinvia alla normativa in vigore nonché all'apposito *"Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato"* che verrà approvato nei prossimi mesi.

6.1 Accesso documentale

L'accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è, infatti, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22 della L. 241/1990.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa. Attraverso il diritto di accesso si favorisce la partecipazione dei privati e si assicura l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. L'ambito soggettivo del diritto d'accesso è, invece, specificato all'art. 22 co. 1, lett. e) laddove si precisa che per "pubblica amministrazione", si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

È possibile invocare l'accesso agli atti di cui alla L. 241/1990:

- per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione, fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- per sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione;
- per acquisire informazioni relative a un procedimento amministrativo;
- per conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;

- per conoscere i criteri di gestione delle pratiche. È molto importante, ad esempio, per conoscere la propria posizione all'interno della lista d'attesa inerente a una determinata prestazione, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa ovvero la data presunta di convocazione per l'erogazione della prestazione richiesta.

L'art. 22, comma 1, lett. b) riconosce il diritto d'accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Non sono, pertanto, ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Sono previste due modalità di accesso, secondo quanto prevede il Regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi, D.P.R. 184/2006, e in conformità a quanto stabilito nel capo V della L. 241/1990. Esse sono:

Accesso informale: può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

Accesso formale: l'istanza di accesso formale può essere avanzata direttamente tramite A/R presso la sede della Service oppure mediante invio all'e-mail istituzionale o PEC. Essa è presentata, inoltre, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. In ogni caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

Come anticipato, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso, meritevole di tutela. Occorre, in sostanza, un nesso di strumentalità tra l'interesse dell'istante e il documento di cui si chiede l'ostensione, non potendo per converso ammettersi se volto a soddisfare una mera finalità esplorativa. L'istanza deve essere necessariamente specifica e motivata.

Il Responsabile del procedimento evade la richiesta entro il termine di giorni 30 (trenta) con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta. I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).

Trovano applicazione, per quanto compatibili con l'attività amministrativa realizzata dalla Service, le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

6.2 Accesso civico

Sulla base della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato emanato il D.Lgs. 33/2013, con il quale sono stati introdotti una serie di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Per rendere effettivi tali obblighi di pubblicazione il legislatore ha introdotto in capo a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Tale diritto configura quello che viene comunemente definito accesso civico "semplice" (art. 5, D.Lgs. 33/2013).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione su supporti materiali. A differenza di quanto previsto per l'accesso documentale, non è richiesta alcuna limitazione soggettiva in ordine alla proposizione dell'istanza, né è richiesta una motivazione. Con l'accesso civico la trasparenza viene a coincidere con la pubblicità, nell'inedita accezione di "accessibilità totale dei dati e dei documenti allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 D.Lgs. 33/2013).

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le modalità di richiesta sono specificate nella Sezione Società Trasparente "Altri contenuti - Accesso civico" del sito istituzionale della Service, alle quali si rinvia.

A seguito delle richieste pervenute, entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato. In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile provvede tempestivamente alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, ovvero trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione.

In caso di ritardo od omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-*bis*, della L. 241/1990, il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente il

dato/documento/informazione nel sito istituzionale, comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente.

I riferimenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono disponibili nella sottosezione Accesso Civico presente sul sito istituzionale della Service.

6.3 Accesso civico generalizzato

Nell'ottica di un più efficace contrasto a fenomeni corruttivi, il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto modifiche di grande impatto sulla disciplina dell'accesso civico, ispirandosi alla disciplina del *Freedom of Information Act* (F.O.I.A.) propria dei sistemi anglosassoni. Tra le novità principali vi è l'introduzione del c.d. accesso civico "generalizzato", ovvero il diritto spettante in capo a chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* (art. 5 del D.Lgs. 33/2013, co. 2).

La peculiarità di tale ulteriore forma di accesso risiede nel prevedere un regime di accesso ancora più ampio, da un punto di vista sia oggettivo sia soggettivo: esteso anche a dati e documenti per i quali non è previsto alcun obbligo di pubblicazione, privo di limitazioni soggettive o relative alla titolarità di posizioni giuridiche rilevanti e non necessitante di alcuna motivazione. La trasparenza va così ad assumere valore di accessibilità totale e il diritto di accesso generalizzato assurge a rango di diritto fondamentale, segnando il passaggio dal "bisogno di conoscere" al "diritto di conoscere" (*from need to right to know*).

La Service ottempera alle prescrizioni di legge, prevedendo indicazioni specifiche che garantiscano la possibilità di inoltrare istanze di accesso civico generalizzato.

A tal proposito, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Service è presente anche il servizio relativo all'Accesso Civico "generalizzato" ex artt. 5, co.2, 5-*bis* e 5-*ter* del D.Lgs. 33/2013, con l'indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali richieste.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'eventuale proposizione di riesame.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5, D.Lgs. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'ente, il richiedente può attivare, come per le altre forme di accesso, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ex art. 116 del Codice del processo amministrativo.